



Con la presente variante al PRG di adeguamento alla LRV n. 14/2017, si provvede a introdurre nelle NTA del PRG il seguente articolo:

Art. 11_BIS - Quantità massima di consumo di suolo

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio)*", Art. 2, comma 1, lett. C).

DGR n. 668 del 15 maggio 2018, "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017*".

Il PRG determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a **8,77 ettari**, e riguarda ogni intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'allegata alle presenti norme denominato **Tav.15 'Ambiti di urbanizzazione consolidata** ai sensi art.2, LR14/2017, in scala 1:5.000.

In attesa della predisposizione del PAT ai sensi della LR 11/2004, il Comune verifica il rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PRG, attivando procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle indicazioni di PRG risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standards di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 14, della LR 14/2017 si applica l'art. 18, commi 7 e 7 bis, della LR 11/2004 e s.m.i., e il termine quinquennale di decadenza decorre dal 24 giugno 2017 (entrata in vigore LR n. 14/2017) Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.



Sono inoltre modificati (testo evidenziato) il seguente articoli delle NTA del PRG vigente:

Art. 1 ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione illustrativa che sulla base degli studi preliminari individua gli obiettivi del Piano e le modalità per il loro conseguimento;
- Cartografia dell'intero territorio comunale in scala 1:5000 e per le zone significative in scala 1 :2000.
- **Cartografia dell'intero territorio comunale in scala 1:5000 riportante il perimetro degli Ambiti di Urbanizzazione consolidata.**
- Norme Tecniche di attuazione
- Regolamento Edilizio
- Schede per gli interventi diretti su manufatti, edifici e complessi di interesse storico artistico ambientale.

Ove dovessero emergere discordanze nelle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala maggiore.